



COMUNE DI BASSIGNANA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



ORDINANZA SINDACALE N. VIS27 del 18.03.2020

Oggetto: ORDINANZA DI ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER PERICOLO DI RISCHIO SANITARIO CAUSATO DAL VIRUS "COVID 19".

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, con la quale sono state disposte misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6", in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.02.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6", in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Vista la nota prot. n. COVID/10656 del 03.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile inviata in data 04.03.2020, Prot. 717/2020, dalla Regione Piemonte – Unità di Crisi in merito alle misure operative di Protezione Civile inerenti al modello di intervento;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6”, in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la trasmissione da parte della Provincia di Alessandria – Settore Protezione Civile della nota della Regione Piemonte – Settore Protezione Civile prot. n. 11667 del 08.02.2020 relativa al recepimento del D.P.C.M. del 08.03.2020 e la trasmissione del comunicato stampa emesso dalla Prefettura di Alessandria relativo alla presa in esame del sopra citato D.P.C.M.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contingentamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 09 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contingentamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’ 11 marzo 2020;

Vista la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa dalla Regione Piemonte in pari data, recante misure operative di protezione civile inerenti il modello d'intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

Visto, in particolare, quanto previsto nella sopra citata nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Livello comunale (punto B), nell’ambito dei Livelli di coordinamento della catena di comando;

Ritenuto, alla luce di quanto precede, necessario istituire il Centro Operativo Comunale - d'ora C.O.C. - per la gestione e l'impiego di tutte le forze necessarie per permettere al Sindaco, nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, di superare la fase di emergenza sorta dalla situazione epidemiologica dovuta al virus "COVID 19";

Dato atto che - pertanto il C.O.C. è la struttura della quale si avvale il Sindaco, nella sua qualità predetta, e viene attivato con le funzioni di supporto ritenute necessarie per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di tutela ed assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio comunale, oltre a segnalare alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, informando contestualmente la popolazione sull'evolversi dell'emergenza;

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

Vista la Legge n. 100 del 12 luglio 2012, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”, nelle parti in vigore;

Vista la Legge Regionale del 26 aprile 2000, n. 44, in merito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce ai Comuni funzioni amministrative in materia di Protezione Civile;

Visti i compiti e le funzioni pubbliche attribuite al Sindaco dagli articoli 1 e 13 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di Protezione Civile”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regione del 23 luglio 2012, n. 5/R;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

l’apertura temporanea del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) presso il Palazzo Comunale, con reperibilità presso il seguente numero 0131/92.61.12, che dovrà coordinare tutte le operazioni per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione;

DISPONE

- che i componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile di questo Comune per le azioni relative allo stato di emergenza e il personale comunale potrà essere integrato in relazione alle necessità evidenziate nelle successive fasi di emergenza. Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine ed associazioni di volontariato, opportunamente informando l’Autorità territoriale di Protezione Civile. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi.

- di dare atto, infine, che, salvo eventuali particolari ulteriori necessità, al termine delle emergenze evidenziate, si procederà alla chiusura del C.O.C. senza ulteriore atto.

1. La trasmissione del presente provvedimento a:

- S.E. il Prefetto di Alessandria;
- Questura di Alessandria;
- Stazione Carabinieri di Bassignana;
- Regione Piemonte – Protezione Civile;
- Provincia di Alessandria – protezione Civile

AVVERTE

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo n. 104/2010 – Codice processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione o comunicazione del decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'atto (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, 18 marzo 2020

 IL SINDACO
Eleonora VISCHI
Eleonora Vischi